

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL

**CONSIGLIO COMUNALE**

<b>n. 9</b> del Reg.	<b>OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016.</b>
-------------------------	--

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore 18,25 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **seconda convocazione** ed in sessione **STRAORDINARIA** e d'urgenza il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti il **Sindaco**, Ing. **Giulio LANCIA**, ed i Consiglieri:

1	<i>Carlo</i>	<b>ROSSI</b>	<b>No</b>
2	<i>Giovanni</i>	<b>RUGGHIA</b>	<b>Sì</b>
3	<i>Antonello</i>	<b>RICCI</b>	<b>Sì</b>
4	<i>Paola</i>	<b>SILVERI</b>	<b>Sì</b>
5	<i>Giovanni</i>	<b>GEMMITI</b>	<b>Sì</b>
6	<i>Danilo Maria</i>	<b>VERNARELLI</b>	<b>No</b>
7	<i>Simone</i>	<b>ROMANELLI</b>	<b>No</b>
8	<i>Renato</i>	<b>BOCCIA</b>	<b>No</b>

<b>ASSEGNATI n. nove + Sindaco</b>	<b>PRESENTI: quattro + Sindaco</b>
<b>IN CARICA n. otto + Sindaco</b>	<b>ASSENTI: Rossi; Vernarelli; Romanelli; Boccia.</b>

- Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco Ing. **Giulio LANCIA**.
- Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale sono presenti gli assessori, non consiglieri, *Sabrina Olimpia Martinelli*, Vicesindaco, e *Marcello Blasetti*. Mentre risulta assente l'assessore non consigliere *Silvano Cicchinelli*.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Claudio ROSSI**.
- La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 30.09.2014, il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione n. 8, in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2016 di € 346.000,00, acclarandosi un lieve contenimento dei costi, sa pure con l'integrazione derivante dalla stima relativa ai mancati ricavi, come prevista dal comma 645-bis L. 147/2013, introdotto dal recente DL 78/2015;

Considerato che ulteriori disponibilità si prevede di ricavare da un potenziamento dell'attività di accertamento dell'evasione e di rideterminazione delle superfici imponibili, in base ai dati catastali (rideterminazioni già corso di revisione);

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato un metodo semplificato sulla base dei seguenti criteri:
- Le tariffe della TARI sono determinate secondo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 e nel rispetto del principio europeo "*chi inquina paga*".
- Le tariffe sono state elaborate sulla base del Piano Finanziario e tenendo conto di dei seguenti fattori:
  - Superficie degli immobili, come determinata ai sensi del regolamento;
  - usi e tipologia, distinguendo le utenze domestiche da un lato e le utenze non domestiche dall'altro;
  - per le utenze non domestiche, tipologia di attività idonea ad incidere sulla produzione dei rifiuti;
  - La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali per i residenti ed in base ad una tabella-indice presuntiva per i non residenti, per le abitazioni tenute a disposizione e per i residenti all'estero;
  - Le tariffe sono determinate moltiplicando il costo per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti individuati dal regolamento comunale in relazione alle diverse categoria d'utenza.
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le classificazioni approvate con regolamento comunale;
- la tariffa é calcolata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi previsti nel piano finanziario;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno corrente è stato rinviato al 30.04.2016, giusta D.M. 1 marzo 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016);

Richiamato, all'uopo, l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, che così, tra l'altro, recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Considerato che, per la giurisprudenza consolidata, il termine assegnato per l'approvazione del bilancio è tassativo ai fini delle variazioni tariffarie e tributarie (cfr., ex alteris, Tar Abruzzo, sezione di Pescara, sentenza n. 59 del 26 febbraio 2016 e Tar Liguria, sezione seconda, sentenza n. 108 del 5 febbraio 2016);

Atteso che la corrente consiliatura è in scadenza, essendo stato pubblicato in data 21.04.2016, il decreto di indizione dei comizi elettorali (cfr. [http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1188/Decreto\\_Convocazione\\_Comizi\\_Comunali\\_2016.PDF](http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1188/Decreto_Convocazione_Comizi_Comunali_2016.PDF) );

Rilevato che, dunque, ricorrono le condizioni di cui all'art. 38, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale testualmente recita: *“5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.”*;

Considerato che tale circostanza impone una particolare ponderazione ed attenzione da parte di questo Collegio, in ordine ai poteri che va ad esercitare;

Dato atto, allo specifico riguardo, che trattasi di deliberare in materia fissata dalla legge;

Visti, all'uopo, TAR Puglia, sez. Bari II, 03.02.2004, n. 382; Circ. Min. Interno 17.04.2009, n. F.L. 6/2009; e nota stesso Min. Interno 11.05.2009, n. 15900;

Ritenuto, con il citato TAR Puglia n. 382/2004, che “La lettura costituzionalmente più consona nonché adeguata ai cennati principi induce ragionevolmente a ritenere che la norma in parola operi nel suo significato preclusivo con riguardo soltanto a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore.”;

Ritenuto, quindi, che il Consiglio possa deliberare nella subiecta materia, in quanto trattasi di adempimento previsto dalla legge (cfr. citata circolare 17.04.2009, n. F.L. 6/2009, la quale ha riconosciuto che il Consiglio comunale possa legittimamente deliberare in materia di bilancio e, conseguentemente, anche nelle materie rispetto ad esso propedeutiche, come è nella specie);

Con votazione a scrutinio palese, il cui esito acclarato e proclamato dal Presidente dell'adunanza è il seguente: favorevoli all'unanimità

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9.bis del D.L. 28-3-2014 n. 47, secondo cui: all'unità immobiliare *“posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*, *“le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”*;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento TARI vigente;

Con voto favorevole unanime

### **DELIBERA**

Di prevedere – per tutto quanto previsto in premessa - una riduzione delle tariffe TARI da applicarsi per l'anno 2016, pari al 5%;

Di stabilire, conseguentemente, per lo stesso anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come di seguito indicato:

La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali per i nuclei familiari residenti, ed è così fissata:

**utenze domestiche:** € 2,18/ per ogni mq di superficie imponibile, moltiplicato per i seguenti COEFFICIENTI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI attribuiti alle UTENZE DOMESTICHE e così definiti:

N.	Categoria	Coeff.
1	Nucleo familiare monopersonale	0,925

2	Nucleo familiare con due componenti	1,000
3	Nucleo familiare con tre componenti	1,050
4	Nucleo familiare con quattro componenti	1,100
5	Nucleo familiare con cinque o più componenti	1,150

Per la determinazione della tariffa relativa alle utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, e per le utenze domestiche a disposizione di non residenti o di residenti all'estero, il numero degli occupanti si determina in via presuntiva pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 40	1
Fino a mq. 80	2
Fino a mq. 140	3
Da mq. 140 in poi	4

**Le utenze non domestiche** sono suddivise in categorie omogenee, come da allegato A del regolamento comunale, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.

La tariffa è determinata moltiplicando il costo stimato x mq alla superficie di ogni categoria, applicando a tale prodotto gli specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto come determinati nell'allegato C del regolamento comunale.

Per le utenze non domestiche il costo per ogni mq di superficie imponibile è calcolato in 4,03 € mq, mentre i COEFFICIENTI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI sono i seguenti:

N.	Categoria	Coeff.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,60
2	Campeggi, distributori carburanti, aree ricreative e parchi gioco	1,00
3	Albergo con ristorante	1,00
4	Albergo senza ristorante	1,20
5	Case di cura e riposo	1,20
6	Uffici, agenzie e studi professionali	1,15
7	Negozi di abbigliamento, calzature	1,00
8	Ferramenta ed altri beni durevoli	1,00
9	Edicole, librerie, cartolerie e tabaccai	1,05
10	Farmacia	1,15
11	Attività artigianali tipo botteghe (parrucchieri, barbieri ed estetisti)	1,00
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, fabbro, idraulico ed	1,00

	elettricisti)	
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione e stoccaggio	1,00
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub e birrerie	1,00
17	Bar, caffè, pasticcerie	1,15
18	Supermercati, generi alimentari, macellerie	1,00
19	Plurilicenze alimentari o miste	0,80
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,05
21	Discoteche e night club	1,10

Di dare atto che restano applicabili, su istanza dei contribuenti o rilevabili d'ufficio, tutte le ulteriori misure utili a precisare ulteriormente l'importo della Tassa effettivamente dovuto da ciascuno in base alle previsioni dettate dal Regolamento comunale sulla TARI;

Di riconoscere, espressamente, ed in forza di quanto previsto dall'art. 27, lett. a), del regolamento comunale sulla TARI, che per gli usi stagionali si applicano i criteri tariffari di cui al successivo articolo 30 dello stesso regolamento;

Di riconoscere espressamente, ed in forza di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, lett. b), del regolamento comunale sulla TARI, che la tariffa applicabile è ridotta del 50% in favore delle associazioni che operano nel territorio comunale e che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta per favorire l'aggregazione sociale, la diffusione della cultura, della pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale, dello studio, della tutela e della valorizzazione delle tradizioni locali;

Di dare atto, ancora, che quantificato, come da apposito piano finanziario, in €. 346.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene così assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).



## PARERI

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:  
IL RESPONSABILE: Istruttore direttivo *Antonio* VILLA

Si è espresso parere favorevole alla regolarità contabile:  
IL RESPONSABILE: dott.ssa *Malvina* SANTOMAGGIO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.05.2003.

**IL SINDACO**

Ing. *Giulio* LANCIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. *Claudio* ROSSI

---

*Prot. n. ....*

*Data...09/05/2016...*

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it/>, a partire dal ...**09/05/2016**... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ...**24/05/2016**...

Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

*Dalla Residenza Comunale*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. *Claudio* ROSSI

**SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li...09/05/2016..**

---